

Inammissibile la domanda di aiuti comunitari per assenza dei requisiti e delle condizioni (aiuto strutturato per gli allevatori di bovini “da carne” e non per bovini “da latte”)

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 20 giugno 2024, n. 787 - Adamo, pres.; Ieva, est. - Azienda agricola Colucci Vecchio di Fragnelli Anna Grazia (avv. Caroli Casavola) c. Regione Puglia (avv. Volini) ed a.

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Domanda - Inammissibilità per assenza dei requisiti e delle condizioni - Aiuto strutturato per gli allevatori di bovini “da carne” e non per bovini “da latte”.

(Omissis)

FATTO

Con sei ricorsi distinti, le aziende agricole in epigrafe, svolgenti l'attività di allevamento di bovini, impugnavano la determinazione dirigenziale del dipartimento agricoltura della Regione Puglia, nella parte in cui non ammette le predette agli aiuti di cui al relativo avviso pubblico, in quanto valutata con esito negativo al termine dell'istruttoria prevista.

Le aziende ricorrenti avevano inoltrato domanda di sostegno, a mezzo di soggetto abilitato, chiedendo tutte un modico contributo, per lo più ammontante intorno ai 5.000 euro, quale *speciale sovvenzione* per il sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e delle piccole e medie imprese particolarmente colpiti dal c.d. “impatto” derivante dall'invasione russa dell'Ucraina.

Nel procedimento veniva assicurata idonea partecipazione procedimentale e inviato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lamentano le predette imprese, con unico motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione della legge e, segnatamente, degli articoli 5, 7 e 9 della determinazione della Regione del 27 gennaio 2023, n. 1, degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di ragionevolezza, buona fede e leale cooperazione, *par condicio e favor participationis*, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, nel senso meglio espresso nella seguente parte in diritto.

Si costituiva, per l'Ag.E.A., l'Avvocatura di Stato, la quale resisteva e depositava i documenti del procedimento.

Si costituiva, inoltre, la Regione Puglia, la quale rimarcava di aver dato pedissequa applicazione alle disposizioni dell'avviso pubblico e depositava i documenti del procedimento.

Alla fissata camera di consiglio, per l'eventuale adozione di misure cautelari, dopo breve discussione, previa riunione per evidente connessione oggettiva dei gravami proposti contro uno stesso atto della Regione, involgente peraltro la trattazione di identiche questioni di fatto e di diritto, tutti i ricorsi sono stati trattenuti per la immediata decisione, con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

I ricorsi riuniti sono infondati.

Fulcro delle impugnative proposte è – secondo prospettazione delle aziende ricorrenti – l'erronea verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 5 del bando.

I controlli sono stati effettuati sia dalla Regione Puglia sia da AgEA, in virtù di apposita convenzione. All'esito di tale istruttoria, le domande di sostegno presentate dalle ricorrenti sono state inserite tra quelle “non ammesse” per la seguente criticità: “*Numero capi/UBA non raggiunto*”, ovvero sia per il mancato raggiungimento del minimo UBA (unità di bestiame adulto) dei capi bovini, ciò in quanto gli animali, con età superiore ai 30 mesi, risultano riportati sulla BDN (banca dati nazionale) dell'anagrafe zootecnica, per tutte le aziende agricole, come “vacche da latte”, anziché “da carne”. Va rammentato che, nel tentativo di aiutare la crisi di liquidità degli allevatori pugliesi in conseguenza della guerra in Ucraina, l'aiuto è stato strutturato per gli allevatori di bovini “da carne”, escludendo le aziende con bovini “da latte”, destinatarie di ulteriori interventi a livello regionale, per evitare la sovracompensazione alle medesime aziende.

Orbene, sul punto va detto che – come ha sottolineato la Regione – la misura in questione, introdotta dal regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, con le modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013, è volta a fornire un sostegno temporaneo ed eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) agli agricoltori ed alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività economiche.

Attesi i termini brevi imposti dal succitato regolamento comunitario (ai sensi del comma 4 dell'art. 39-*quater*, l'intera procedura avrebbe dovuto concludersi entro il 15 ottobre 2023), la Regione Puglia si è avvalsa della convenzione stipulata

con l'Organismo pagatore Ag.E.A. e ha delegato a quest'ultima le funzioni istruttorie, connesse ai controlli amministrativi e informatici automatizzati, tra cui in particolare quelli contestati nel presente giudizio.

L'avviso pubblico, al paragrafo 4 *“Soggetti beneficiari”*, richiede, tra i requisiti di accesso alla procedura, il *“[...] b) possesso di animali nel patrimonio aziendale iscritti nell'anagrafe nazionale (BDN)”*.

Pertanto, per il calcolo del contributo, sempre secondo la *lex specialis*, al paragrafo 6, l'Amministrazione deve fare riferimento alla dimensione aziendale del partecipante, misurata sulla scorta del numero di UBA (unità di bestiame adulto) detenuto dalla impresa agricola alla data del 30 giugno 2022, sulla base della BDN (banca dati nazionale – sistema integrativo veterinario), a sua volta calcolato alla stregua delle indicazioni fornite nell'allegato II del regolamento UE 1305/2013 al paragrafo 6: *“Il sostegno [...] è erogato sulla base di un importo forfettario per UBA detenuti alla data del 30/06/2022. Il calcolo del premio sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dai coefficienti di UBA, come indicato nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 [...]. Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto del conflitto russo-ucraino, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le UBA presenti in azienda, come di seguito indicato: [...] Saranno presi in considerazione, nel computo, i contributi solo per i comparti per i quali è accertata la consistenza minima dimensionale, fermo restando il rispetto del limite massimo del sostegno erogabile”*.

In base al successivo paragrafo 9 dell'avviso pubblico (*“Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti”*), è precisato che *“[...] Attraverso la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (di seguito BDN), si definirà la dimensione aziendale, intesa come numero di UBA presenti in azienda, per tipologia di comparto, alla data del 30/06/2022, ai fini della determinazione del sostegno forfettario ammissibile, sulla base di quanto indicato al Par. 6 - Tipologia ed identità del sostegno pubblico [...]”*.

Come poi si evince dal paragrafo 1 dell'avviso pubblico in questione, è espressamente stabilito che *“Sono escluse le aziende con bovini da latte essendo le stesse destinatarie di ulteriori interventi a livello regionale, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022”*.

Dal combinato disposto delle succitate disposizioni emerge che la consistenza dimensionale minima, richiesta ai fini dell'ammissione al contributo, ossia la detenzione minima di UBA (unità bestiame adulto) – che per gli allevamenti di bovini è pari almeno a 17,01 UBA – avrebbe dovuto essere oggetto di un controllo informatico e automatizzato, da realizzare attraverso la consultazione della BDN (banca dati nazionale) dell'anagrafe zootecnica.

Al riguardo va detto che le verifiche istruttorie condotte da Ag.E.A. sulle condizioni di accesso della domanda di tutte le ricorrenti, nonché circa l'ammissibilità delle voci di spesa hanno entrambe sortito esito negativo. In sostanza, le domande delle aziende ricorrenti sono risultate non ammissibili per insufficienza della *“dimensione aziendale (UBA)”*, ossia in violazione del paragrafo 6 del bando, e, in particolare, della relativa tabella che fissa a n. 17,01 il numero di UBA da detenere alla data del 30 giugno 2022, ai fini dell'accesso al contributo, così come chiaramente emerge dalla motivazione del provvedimento (unico) definitivo di rigetto, articolato per posizione delle singole aziende nell'elenco allegato.

Irrefutabili simili risultanze emerse dal registro informatico (BDN dell'anagrafe zootecnica) preso in considerazione dall'avviso pubblico, ai fini del caso di specie, le aziende ricorrenti hanno fondato, invece, le proprie contestazioni sia nel procedimento sia nell'odierno processo, esibendo i rispettivi c.d. *“registri stalla”* aggiornati alla data del 30 giugno 2022. Ma una simile tipologia di registro non è quello contemplato dall'avviso pubblico, ai fini del computo delle UBA ammissibili. Difatti, anche a seguito del riesame effettuato dall'Ag.E.A., su richiesta della Regione, l'Organismo pagatore ha confermato l'esito negativo dei controlli già effettuati.

In ultima analisi, in virtù del paragrafo 9 dell'avviso pubblico, che – si ribadisce – indica la BDN (banca dati nazionale) dell'anagrafe zootecnica, quale unica fonte rilevante nella procedura *de qua*, ai fini della definizione della *“dimensione aziendale”*, corrispondente al numero di UBA detenuti alla data del 30 giugno 2022, quest'ultimo registro documenta i dati da assumere in considerazione, ai fini della speciale e straordinaria misura di sostegno. Non sono ammessi dati diversamente rinvenibili.

L'opzione amministrativa di effettuare, ai fini dell'accertamento del requisito in esame, prettamente un controllo informatico e automatizzato, da realizzare con la mera consultazione della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, senza svolgere ulteriori verifiche *in situ* costituisce una modalità ammissibile e coerente con la particolarità della misura eccezionale, volta a supportare, sia pure con un sostegno di importo contenuto, la momentanea carenza di liquidità delle imprese del settore.

In precedente analogo, la giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2024, n. 3949) si è già espressa per l'ammissibilità di forme di sostegno basate sulle risultanze del BDN dell'anagrafe zootecnica.

Inoltre, una tal scelta era l'unica materialmente possibile, al fine di poter rispettare l'art. 39-*quater*, comma 4, del regolamento UE n. 2022/1033 citato, secondo cui *“Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023”*, a fronte invero del prevedibile massiccio numero di domande pervenute e da istruire (1.767, oltre alle 8 dichiarate non ricevibili).

Ragion per cui non potevano ammettersi mere dichiarazioni della stessa azienda agricola (registro di stalla e scheda di validazione del fascicolo aziendale), che, come tali, avrebbero invero comportato l'espletamento di ulteriori e gravosi controlli *in situ* e altri adempimenti da parte della Regione, al fine di accertarne la veridicità e, in via dirimente. Ciò a

fronte della precisa opzione della *lex specialis* che, per l'erogazione della misura, ha eletto un preciso sistema di ricognizione dei capi bovini computabili al quale le Amministrazioni coinvolte si sono correttamente attenute. In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, i ricorsi riuniti vanno respinti. Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle questioni poste.

(Omissis)

